



PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COSTITUZIONE DELLA NUOVA UNIONE MONTANA

- *Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto, l'Unione montana* _____



17012471



RICHIAMATI:

- la Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane";
- la Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 17 del 16 gennaio 2024 di approvazione del nuovo Piano di riordino territoriale (PRT) della Regione del Veneto;

CONSIDERATO che il quadro normativo sopra richiamato:

- individua le Unioni montane quali forme di gestione associata, derivanti dalle precedenti Comunità montane, delle attività e dei servizi volti alla salvaguardia e alla valorizzazione degli ambiti territoriali, economici, sociali, culturali e ambientali della montagna da parte dei Comuni appartenenti ai territori montani;
- incentiva i processi di semplificazione istituzionale, accorpamento e semplificazione, attraverso forme di gestione associata sovracomunale che riducano progressivamente la frammentazione esistente, nell'ottica di un rafforzamento della capacità amministrativa;
- mira a riorganizzare i livelli di governance e di gestione associata di funzioni e servizi a livello sovracomunale in coerenza con il perimetro provinciale, degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) e delle Intese Programmatiche d'Area (IPA), come previsto dalla succitata Deliberazione di Giunta regionale del Veneto n. 17/2024 di approvazione del Piano di Riordino Territoriale (PRT);
- impronta le politiche regionali all'incentivazione delle realtà associative che intraprendono percorsi per meglio gestire le funzioni montane tramite dimensionamenti associativi congrui, fermo restando il limite provinciale di riferimento;

DATO ATTO che:

- all'Unione montana aderiscono attualmente i Comuni di _____;

CONSIDERATO che, in coerenza con le indicazioni normative regionali richiamate e con particolare riferimento all'obiettivo di un più congruo dimensionamento associativo, si rende opportuno superare la frammentazione esistente tra le diverse Unioni montane presenti nel territorio montano, costituendo una nuova Unione montana comprendente i Comuni di tutti appartenenti alla Provincia di _____ e all'Ambito Territoriale Sociale _____;

TRA

la Regione del Veneto, Codice Fiscale 02392630279, con sede in Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia, rappresentata nel presente atto dall'Assessore alla Programmazione - Attuazione programma - Rapporti con Consiglio regionale - Bilancio e patrimonio - Affari generali - EE.LL. Francesco Calzavara;

E

- l'Unione montana rappresentata nel presente atto dal Presidente pro tempore;

Si conviene quanto segue.



17012471



ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Gli Enti locali aderenti al presente protocollo si impegnano a porre in essere, nell'ambito delle rispettive competenze ed attribuzioni, le attività necessarie alla costituzione di una nuova Unione montana comprendente i Comuni di

La costituzione della nuova Unione montana, denominata provvisoriamente " _____ ", mira all'obiettivo di un più congruo dimensionamento associativo e al superamento della frammentazione esistente tra le diverse Unioni montane presenti nel territorio montano della provincia di Belluno.

Dato che sia le Unioni montane aderenti al presente protocollo sono costituite da Comuni appartenenti alla Provincia di _____ e all'Ambito Territoriale Sociale _____, la nuova Unione montana risulta coerente con gli obiettivi regionali di riorganizzazione dei livelli di governance e di gestione associata di funzioni e servizi a livello sovracomunale.

ART. 2 – MODALITÀ ORGANIZZATIVE E ATTIVITÀ

La nuova Unione montana, in conformità con la Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 "Norme in materia di unioni montane", viene costituita per la gestione in forma associata delle attività e dei servizi volti alla salvaguardia e alla valorizzazione degli ambiti territoriali, economici, sociali, culturali e ambientali della montagna per conto dei Comuni ad essa appartenenti.

La nuova Unione montana, in coerenza con la richiamata L.R. 40/2012, gestirà obbligatoriamente le funzioni di cui all'art. 5, comma 2, della medesima legge, finalizzate al consolidamento e allo sviluppo dell'agricoltura di montagna e alla tutela e la valorizzazione dei territori montani.

La nuova Unione montana, secondo quanto previsto dalla Legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali", è tenuta alla gestione associata di almeno 1 funzione fondamentale di cui all'art. 14 c. 27 del D.L. n. 78/2010. Potrà inoltre gestire ulteriori funzioni e servizi che i Comuni aderenti riterranno opportuno conferire alla gestione associata al fine di garantire sinergie, economie di scala e solidità organizzativa.

Al fine di individuare gli strumenti di governance e le modalità di gestione nella nuova forma associativa, potranno essere elaborati appositi studi di fattibilità e progetti organizzativi utili a prefigurare la dimensione istituzionale e organizzativa del nuovo Ente, a partire dalle modalità oggi presenti e nell'ottica di un rafforzamento della capacità amministrativa.

Il percorso prevedrà il coinvolgimento degli organi competenti ai sensi della L.R. n. 40/2012 e del D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

ART. 3 – RUOLO DELLA REGIONE

La Regione del Veneto sostiene le forme associative attraverso gli strumenti di incentivazione ordinaria previsti dalle norme richiamate.

Con particolare riferimento al processo di costituzione della nuova Unione montana verranno previsti appositi incentivi sia per la redazione di studi di fattibilità preliminari alla costituzione del nuovo ente, sia per le attività di avvio e rafforzamento organizzativo.



17012471



In deroga ai criteri previsti nei bandi regionali di incentivazione per la gestione associata di funzioni/servizi comunali, non si procederà al recupero dei contributi assegnati alle preesistenti Unioni montane, qualora a seguito della sottoscrizione del presente protocollo, non venisse confermato l'esercizio associato delle funzioni/servizi entro il termine di cinque anni dall'assegnazione.

ART. 4 – RUOLO DEGLI ENTI LOCALI

Gli Enti locali aderenti al protocollo si impegnano ad avviare le attività politiche e tecniche propedeutiche alla costituzione della nuova Unione montana.

Gli Enti locali possono valutare l'opportunità ad elaborare uno studio di fattibilità preliminare alla costituzione del nuovo ente, laddove ciò si renda necessario a realizzare le misure di ridefinizione dell'assetto istituzionale e organizzativo, individuando a tal fine un ente capofila.

ART. 5 – TEMPISTICHE

Gli enti sottoscrittori si impegnano a conseguire l'obiettivo di costituire la nuova Unione montana di cui all'art. 1 entro il _____ e di renderla operativa entro il _____, anche tenendo conto delle modalità definite negli atti regionali di incentivazione e sostegno di cui all'art. 3.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Assessore della Regione del Veneto

Il Presidente dell'Unione montana

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii. La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale.



17012471

